

Pubblicato il 24/09/2024

**N. 16541/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 05891/2020 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Stralcio)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5891 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Premuda 18;

*contro*

Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa richiesta di sospensione,*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento adottato dal Prefetto della Provincia di Roma il 19.03.2020 (Prot. Uscita n. -OMISSIS-), notificato il 12.06.2020, di rigetto del ricorso gerarchico promosso avverso il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per tiro a volo emesso dal Questore di Roma in data 17.10.2019, all'esito

del procedimento amministrativo -OMISSIS-^-OMISSIS- 2019 (cfr. Provvedimento impugnato), nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, tra cui il decreto di revoca del Questore di Roma citato.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3\12\2020 : del provvedimento adottato dal Prefetto della Provincia di Roma il 19.03.2020 (Prot. Uscita n. -OMISSIS-), notificato il 12.06.2020, di rigetto del ricorso gerarchico promosso avverso il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per tiro a volo emesso dal Questore di Roma in data 17.10.2019, all'esito del procedimento amministrativo -OMISSIS-^-OMISSIS- 2019 (cfr. Provvedimento impugnato), nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, tra cui il decreto di revoca del Questore di Roma citato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 giugno 2024 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, il provvedimento del Prefetto della Provincia di Roma del 19.03.2020 notificato il 12.06.2020, di rigetto del ricorso gerarchico promosso avverso il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per tiro a volo emesso dal Questore di Roma in data 17.10.2019.

Espone in fatto che :

- In data 15.03.2019, la Questura di Roma, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, gli notificava la comunicazione, ex artt. 7 e 8 L. 241/1990, di avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'emissione dei provvedimenti di revoca della licenza di porto di fucile per l'esercizio venatorio e di divieto di detenzione di armi;
- la motivazione del predetto procedimento risiedeva nella circostanza che il ricorrente era stato segnalato, in data 21.07.2017, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli per essere stato trovato in possesso di un'arma con caratteristiche meccaniche alterate in modo da aumentarne la potenzialità offensiva attraverso l'aumento del numero dei colpi esplodibili (da 2 a 3), per aver introdotto nel Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili armi e munizioni senza la prescritta autorizzazione e per aver esercitato la caccia in periodo di divieto generale;
- in data 12.04.2019 il ricorrente inviava alla Questura di Roma delle osservazioni difensive nelle quali contestava l'esistenza di motivi a sostegno della adozione dei provvedimenti di revoca del porto di fucile per uso venatorio e di divieto di detenzione di armi;
- in data 16.07.2019 l'Amministrazione, a rettifica della precedente comunicazione di avvio del procedimento del 15.03.2019, comunicava al ricorrente che il procedimento era finalizzato alla revoca della licenza di fucile per il tiro a volo invece che alla revoca della licenza per uso venatorio e che tra i presupposti del procedimento c'era anche la circostanza che il ricorrente medesimo aveva esercitato la caccia sprovvisto del titolo autorizzatorio, così come previsto dall'art. 12, comma 8, L. 157/1992. 5);
- in data 21.10.2019 la Questura di Roma notificava al ricorrente il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per il tiro al volo emesso in data 17.10.2019;
- il ricorrente presentava, in data 11.11.2019, ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Roma, che con provvedimento del 19.03.2020 lo respingeva.

Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha articolato il seguente motivo di diritto:

*Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/1990 e per eccesso di potere nella figura sintomatica della insufficiente o carente motivazione*

Il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto si fonderebbe su un quadro indiziario e non su fatti accertati, non conterrebbe una motivazione adeguata circa il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente e si baserebbe, sostanzialmente, solo sull'intervenuta sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. che, tuttavia, secondo il ricorrente, non costituirebbe accertamento dei fatti. Nel provvedimento impugnato non sarebbero indicate le circostanze a sostegno delle conclusioni in esso contenute e l'iter logico argomentativo seguito per giungere alla sua adozione.

2. L'Amministrazione, ritualmente costituitasi, con memoria depositata il 10.08.2020 ha controdedotto alle censure di parte ricorrente e ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

3. Con ricorso per motivi aggiunti depositati il 3.12.2020 il ricorrente ha censurato il nuovo decreto del Prefetto, notificatogli in data 07.10.2020 con il quale veniva confermato, con le stesse motivazioni, il precedente provvedimento impugnato nel presente procedimento, articolando i medesimi motivi di diritto presenti nel ricorso introduttivo e maggiormente ampliandoli.

4. All'udienza straordinaria per lo smaltimento dell'arretrato del 21 giugno 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.

## DIRITTO

1. Il Collegio rileva che il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla sua decisione nel merito. Invero, in data 07.10.2020 al ricorrente veniva notificato un nuovo decreto del Prefetto con il quale era confermato, con le stesse motivazioni, il precedente provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.

Avendo il nuovo provvedimento sostituito il precedente, nelle more del presente giudizio si è realizzata l'elisione dell'oggetto del predetto ricorso e, quindi, dell'interesse del ricorrente alla definizione dello stesso. Considerato che l'interesse a ricorrere è una condizione dell'azione che deve sussistere, non solo all'atto della proposizione del ricorso, ma anche al momento della sua definizione (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 309), il suo venir meno determina la improcedibilità del ricorso, di cui il Collegio non può che dare atto.

2. Il ricorso per motivi aggiunti è infondato.

2.1 Il ricorrente si duole del fatto che, secondo la sua prospettazione, l'Amministrazione avrebbe basato la propria valutazione solo sulla sentenza emessa a suo carico ai sensi dell'art. 444 c.p.p. che, tuttavia, non costituirebbe accertamento dei fatti e non avrebbe valorizzato gli elementi desumibili dal caso concreto.

Tali doglianze non possono trovare positivo accoglimento.

2.2. Preliminarmente appare opportuno evidenziare che:

- secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 20.5.2020, n. 3199) *"il porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un'eccezione al normale divieto, potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività: il giudizio che compie l'autorità di pubblica sicurezza è conseguentemente connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all'abnormità, alla palese contraddittorietà, all'irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, al travisamento dei fatti"* (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. III, 26 giugno 2019, n. 4403; 25 marzo 2019, n. 1972; 20 novembre 2018, n. 6558; 7 giugno 2018, n. 3435);

- è stato inoltre, evidenziato che *"l'autorizzazione alla detenzione e al porto d'armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché*

*delle regole di civile convivenza; la valutazione che compie l'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia è caratterizzata, quindi, da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti noti pienamente affidabili; il giudizio di "non affidabilità" è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta"* (così Consiglio di Stato, sez. III, 6 dicembre 2019, n. 8360; 10 agosto 2016, n. 3590);

- ancora, *“L'eventuale archiviazione del procedimento penale non preclude all'autorità amministrativa di valutare comunque la gravità degli episodi che coinvolgono il titolare del porto d'armi, né elimina sul piano storico e fattuale i comportamenti ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di inaffidabilità nella detenzione delle armi?”* (T.A.R. Marche, Sez. I, 31.12.2021, n. 902);

- inoltre, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687; 14 dicembre 2016, n. 5276; Tar Catanzaro, sez. I, 15/05/2023, n.740)

2.3. Ciò premesso va sottolineato che costituisce circostanza pacifica che il ricorrente è stato condannato con sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. emessa dal Tribunale di Tivoli con cui veniva applicata al ricorrente medesimo la pena di sei mesi di reclusione ed € 140,00 di multa per aver esercitato la caccia sprovvisto del titolo autorizzatorio, così come previsto dall'art. 12 comma 8 della legge 157 del 1992, con un'arma con caratteristiche meccaniche alterate, in modo da aumentare la potenzialità offensiva, nello specifico aumentando il numero dei colpi esplodibili dall'arma stessa (da 2 a 3 colpi), per aver introdotto all'interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili armi e munizioni senza la prescritta autorizzazione e per aver esercitato la caccia in un periodo di divieto generale.

Come ha evidenziato la giurisprudenza, “*se è pur vero che di norma la sentenza emessa a seguito di patteggiamento non può essere posta dal giudice civile o amministrativo a fondamento di pronunce che postulino l'accertamento del fatto costituente reato e la responsabilità penale dell'imputato, essa è pur sempre equiparata ad una condanna, ai sensi dell'art. 445, comma 1 bis, salvo che la legge espressamente non disponga altrimenti. Non vi è pertanto ragione per escludere l'applicazione di quegli effetti extrapenalici che l'ordinamento automaticamente ricollega al fatto giuridico della condanna, indipendentemente dai presupposti e dalle modalità procedurali con cui sia stata adottata, come nel caso dell'art. 32 l. 157/1992 (Consiglio Stato , sez. IV, 28 maggio 2002 , n. 2941). Tra l'altro non va neppure sottaciuto l'attuale orientamento giurisprudenziale nel senso della impossibilità di escludere comunque ogni rilevanza della sentenza penale patteggiata, non potendosi ignorare che questa si fonda sempre sulla ritenuta imputabilità di un reato ad un soggetto da parte di un giudice competente che perviene a tale conclusione previa esclusione dei presupposti di una eventuale sentenza di proscioglimento, per cui il momento negoziale transattivo non può che riferirsi alla sola misura della pena. (Consiglio Stato sez. IV 31 marzo 2010 n. 1837).*” ( T.A.R. Trieste, sez. I, 26.05.2011, n.256)

I fatti che sono stati ritenuti rilevanti dall'amministrazione ai fini della revoca, riconducibili tutti alla mancanza di elementi che attestino l'affidabilità del ricorrente nel buon uso delle armi, non sono stati contestati da parte istante, la cui difesa asserisce che il provvedimento sarebbe fondato su un quadro indiziario e non su fatti accertati in quanto una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non costituirebbe accertamento dei fatti, con la conseguenza che l'amministrazione sarebbe tenuta comunque a provare i fatti posti a fondamento della adozione del provvedimento. Nel caso di specie, secondo il ricorrente, nemmeno il Prefetto di Roma avrebbe motivato la revoca della licenza di porto di fucile per tiro al volo non indicando le circostanze a sostegno delle sue conclusioni e l'iter logico argomentativo seguito per giungere alla adozione del provvedimento.

Tuttavia, al contrario, i fatti ricordati avallano il giudizio negativo espresso dall'amministrazione, evidenziando un atteggiamento refrattario al rispetto delle norme dettate dall'ordinamento, anche specificatamente in materia di armi. Il provvedimento è dunque legittimo con riguardo alla valutazione in esso contenuta circa l'inaffidabilità del ricorrente, in considerazione del comportamento e dello stile di vita pregresso. (T.A.R. Brescia, sez. II, 04.06.2018, n.533)

Anche in presenza di una sentenza di patteggiamento, infatti, l'Autorità di Pubblica sicurezza ha piena facoltà di valutare i fatti compiuti dall'interessato, al limitato fine di valutare il persistere o meno della situazione d'affidamento e che il medesimo non possa abusare del possesso di armi.

Priva di fondamento appare la censura relativa all'asserito difetto di motivazione, in quanto nel provvedimento impugnato emerge la discrezionalità dell'amministrazione nel valorizzare nella loro oggettività, non solo i fatti di reato, ma anche vicende e situazioni personali del soggetto interessato, che pur non assumendo rilevanza penale, siano indice di pericolosità, o, comunque, della non completa affidabilità da parte di colui che li ha commessi. Ciò al fine di prevenire per quanto possibile i delitti che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi, in esito a un giudizio prognostico e indiziario sull'affidabilità del soggetto.

2.4. Tenuto conto di quanto premesso e considerato, come evidenziato, che le valutazioni che l'Autorità compie circa l'affidabilità di un soggetto nell'uso delle armi sono caratterizzate, per costante giurisprudenza, da discrezionalità non sindacabile se non nei limiti della manifesta irragionevolezza o del travisamento dei fatti ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678, TAR Campania - Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181), il Collegio ritiene che il giudizio espresso dalla Prefettura si fondi su una motivazione chiaramente percepibile e sia esente dai vizi denunciati, attesa la *ratio* di tutela della sicurezza di cui al TULPS, rispetto al quale la misura cautelare, oggetto dell'impugnato provvedimento, si pone come preventiva di eventuali abusi a

tutela della privata e pubblica incolumità, in una soglia anticipata di protezione delle stesse.

3. Tanto premesso, il ricorso introduttivo è improcedibile e i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando così dispone:

- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- rigetta il ricorso per motivi aggiunti.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, nonché IVA e altri accessori se dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Consigliere

Alessandra Vallefucio, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Alessandra Vallefucio**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonella Mangia**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.